

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40.

Norme in materia di partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici. Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12. Abrogazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 8 e 18 agosto 1986, n. 53.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Qualificazione
- Art. 3 - Requisiti di ordine generale
- Art. 4 - Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
- Art. 5 - Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
- Art. 6 - Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
- Art. 7 - Abrogazioni
- Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, fino alla riattivazione dell'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta non superiore a 1.032.913 euro, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. 12/1996.

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 40 du 27 décembre 2001,

portant dispositions en matière de participation aux marchés de travaux publics, modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 et abrogation des lois régionales n° 8 du 28 mars 1985 et n° 53 du 18 août 1986.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

- Art. 1^{er} - Objectifs
- Art. 2 - Qualification
- Art. 3 - Conditions générales
- Art. 4 - Conditions spéciales relatives aux travaux publics dont la mise à prix est supérieure à 150 000 euros
- Art. 5 - Conditions spéciales relatives aux travaux publics dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150 000 euros
- Art. 6 - Modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996
- Art. 7 - Abrogations
- Art. 8 - Déclaration d'urgence

Article 1^{er}
(Objectifs)

1. La présente loi définit les modalités de participation aux marchés de travaux publics d'intérêt régional dont la mise à prix est inférieure à 1 032 913 euros lancés par les pouvoirs adjudicateurs ou par d'autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs relevant des 2^e et 3^e alinéas de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (loi régionale en matière de travaux publics) et ce, jusqu'au rétablissement du registre régional de présélection visé à l'article 23 de la loi précitée et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2003.

Art. 2
(Qualificazione)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 sono ammessi alle gare d'appalto:

- a) i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le categorie e le classifiche richieste per i lavori in affidamento;
- b) per i lavori di importo a base d'asta superiore a 150.000 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 4, dimostrati in sede di gara;
- c) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 5, dimostrati in sede di gara;
- d) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 3, dimostrati in sede di gara, e che risultano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Art. 3
(Requisiti di ordine generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), per la partecipazione alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), fatte salve le cause di esclusione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. I requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 34/2000 si riferiscono ai seguenti soggetti:

- a) al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
- b) al direttore tecnico e a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

Article 2
(Qualification)

1. Au titre de la réalisation des travaux publics évoqués à l'article 1^{er}, ont vocation à soumissionner aux marchés :

- a) Les sujets justifiant d'un certificat de qualification délivré, en vue de l'exécution des travaux publics, par une Société organisme d'attestation (SOA) au sens de l'article 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 (loi-cadre en matière de travaux publics), modifiée par la loi n° 415 du 18 novembre 1998, pour ce qui est des catégories et classements exigés au titre des travaux attribués ;
- b) Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix dépasse 150 000 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales et spéciales visées aux articles 3 et 4 ;
- c) Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150 000 euros mais supérieure à 38 734 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales et spéciales visées aux articles 3 et 5 ;
- d) Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix est égale ou inférieure à 38 734 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales visées à l'article 3 et qui sont inscrits au registre des entreprises de la chambre de commerce.

Article 3
(Conditions générales)

1. Les sujets mentionnés aux lettres b), c) et d) du 1^{er} alinéa de l'article 2 souhaitant soumissionner aux marchés visés au 1^{er} article doivent répondre aux conditions générales énoncées à l'article 17 du DPR n° 34 du 25 janvier 2000 (règlement relatif à l'institution d'un système de qualification concernant les organismes réalisateurs de travaux publics, conformément à l'article 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 modifiée), à l'exception des causes d'exclusion visées à l'article 75 du DPR n° 554 du 21 décembre 1999 (règlement d'application de la loi-cadre en matière de travaux publics n° 109 du 11 février 1994 modifiée), remplacé par l'article 2 du DPR n° 412 du 30 août 2000.

2. Les conditions relevant des lettres a), b) et c) du 1^{er} alinéa de l'article 17 du DPR n° 34/2000 s'appliquent :

- a) Au titulaire et au directeur technique, s'il s'agit d'une entreprise unipersonnelle ;
- b) Au directeur technique et à tous les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif ;
- c) Au directeur technique et à tous les commandités, s'il s'agit d'une société en commandite simple ;

- d) al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art. 4

(Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale nella misura richiesta per l'accesso alla classifica corrispondente all'importo dei lavori a base d'asta:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dimostrato e comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.p.r. 34/2000 e da apposita deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto che l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, di cui al comma 1, lettera c), sussiste qualora la media annua degli importi sostenuti nell'ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2 per cento della media annua delle cifre d'affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'1 per cento della media delle cifre d'affari del medesimo quinquennio.

Art. 5

(Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori riconducibili alla categoria o alle categorie richieste nel bando e di importo non inferiore a quello posto a base d'asta;
- b) aver sostenuto per il personale dipendente un costo

- d) Au directeur technique et aux administrateurs munis d'une représentation, s'il s'agit d'un consortium ou d'un tout autre type de société.

Article 4

(Conditions spéciales pour des travaux publics dont la mise à prix est supérieure à 150 000 euros)

1. Les sujets visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2 peuvent participer aux marchés publics énoncés au premier article de la présente loi pour des ouvrages publics dont la mise à prix est supérieure à 150 000 euros s'ils justifient, outre des conditions définies à l'article 3, des conditions spéciales requises pour être inscrits au classement correspondant à la mise à prix indiquée, à savoir :

- a) une capacité économique et financière adaptée ;
- b) des compétences adéquates du point de vue technique et organisationnel ;
- c) une dotation en équipements techniques jugée suffisante ;
- d) un nombre moyen d'effectifs approprié par an.

2. Pour ce qui est des conditions requises, évoquées au premier alinéa ci-dessus, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 18 du DPR n° 34 de 2000 et de la délibération arrêtée à cet effet par le Conseil régional ; la dotation en équipements techniques, visée à la lettre c) du premier alinéa, est jugée suffisante lorsque la moyenne annuelle des frais supportés au cours des cinq dernières années au titre des amortissements, des contrats de crédit-bail et des contrats de location est égale ou supérieure à 2 % de la moyenne annuelle des chiffres d'affaires réalisés lors de cette même période, et lorsque, en même temps, la moyenne annuelle des frais relatifs aux amortissements – y compris les amortissements techniques – et aux contrats de crédit-bail, au titre des cinq dernières années, est égale ou supérieure à 1 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours de cette même période.

Article 5

(Conditions spéciales requises pour des travaux publics dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150 000 euros)

1. Les sujets visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 2 ne peuvent participer aux marchés publics indiqués au premier article pour des ouvrages d'un montant égal ou inférieur à 150 000 euros mais supérieure à 38 734 euros, que s'ils remplissent, en sus des conditions générales requises aux termes de l'article 3, les conditions spéciales ci-dessous :

- a) Avoir accompli, au cours des cinq années précédant la date de publication de l'avis de marché public, des travaux en régie relevant de la catégorie ou des catégories visées audit avis et d'un montant non inférieur à la mise à prix ;
- b) Avoir supporté, pour les personnels salariés, un coût glo-

complessivo non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a), così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 34/2000;

c) avere un'adeguata attrezzatura tecnica, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del d.p.r. 34/2000.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 38.734 euro, se iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Art. 6

*(Modificazione all'articolo 34 della legge regionale
20 giugno 1996, n. 12)*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, le parole «, fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori» sono soppresse.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 28 marzo 1985, n. 8;
- b) 18 agosto 1986, n. 53.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 147

bal non inférieur à 15 % du montant des travaux accomplis au cours des cinq années précédant la date de publication de l'avis ; au cas où le rapport entre le coût du personnel et le montant des travaux effectués serait inférieur à celui requis, la mise à prix est techniquement et proportionnellement réduite, en vue de respecter le pourcentage requis. Le montant des travaux accomplis ainsi obtenu prouve que la condition visée à la lettre a) – conformément aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa de l'article 28 du DPR n° 34/2000 – est bien remplie ;

c) Disposer d'équipements techniques adéquats, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'article 28 du DPR n° 34/2000.

2. Les sujets visés à la lettre d) du premier alinéa de l'article 2 ne peuvent participer aux marchés publics indiqués au premier article pour des ouvrages d'un montant égal ou inférieur à 38 734 euros, que s'ils sont inscrits au registre des entreprises de la chambre de commerce.

Article 6

*(Modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12
du 20 juin 1996)*

1. Dans le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 12 de 1996, modifié par le premier alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, les mots « n'excède pas 300 000 écus, et à 5% lorsque la mise à prix dépasse ledit seuil » sont supprimés.

Article 7

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes :

- a) LR n° 8 du 28 mars 1985 ;
- b) LR n° 53 du 18 août 1986.

Article 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 décembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 147

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4132 del 02.11.2001);- presentato al Consiglio regionale in data 15.11.2001;- assegnato alla 3^a Commissione consiliare permanente in data 21.11.2001;- esaminato dalla 3^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.12.2001 e relazione del Consigliere COTTINO;- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2001, con deliberazione n. 2374/XI;- trasmesso al Presidente della Regione in data 21.12.2001. | <ul style="list-style-type: none">- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4132 du 02.11.2001) ;- présenté au Conseil régional en date du 15.11.2001 ;- soumis à la 3^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 21.11.2001 ;- examiné par la 3^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.12.2001 et rapport du Conseiller COTTINO ;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20.12.2001, délibération n° 2374/XI ;- transmis au Président de la Région en date du 21.12.2001. |
|---|--|

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
27 DICEMBRE 2001 N.40.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevede quanto segue:

«(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi)

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.
2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori,

degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.
5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.
6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del perio-

do triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.

7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo.
8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.
9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1.
10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della l. 109/1994.».

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 prevede quanto segue:

«Qualificazione.

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita

commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

- a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
 - b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
 - a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
 - b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
 - c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
 - d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
 - e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di

- richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
- f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
- g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
- h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. .
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non sopresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e successive modificazioni e integrazioni, e della L. 15 novembre 1986, n. 768 (54), e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
- 11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
- 11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- 11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
- a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
- b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
- 11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
- 11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.»

Note all'articolo 3:

⁽³⁾ L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 prevede quanto segue:

«Requisiti d'ordine generale.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in

- giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
 - e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 - f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
 - g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
 - i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
 - l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.
 3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.».

⁽⁴⁾ L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 prevede quanto segue:
«Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 - g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
 3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.».

⁽⁵⁾ Vedasi nota 3.

Nota all'articolo 4:

⁽⁶⁾ L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 prevede quanto segue:
«Requisiti di ordine speciale.

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.

2. *La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:*
 - a) *da idonee referenze bancarie;*
 - b) *dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;*
 - c) *limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.*
3. *La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.*
4. *La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.*
5. *La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:*
 - a) *con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 26;*
 - b) *dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 22;*
 - c) *dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22.*
6. *L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.*
7. *Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.*
8. *L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.*
9. *L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.*
10. *L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.*
11. *Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredata dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.*
12. *Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.*
13. *I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.*
14. *Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di*

importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).».

Nota all'articolo 5:

⁽⁷⁾ L'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 prevede quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo

dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.».

⁽⁸⁾ Vedasi nota 7.

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivare dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa, fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.».

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ La legge regionale 28 marzo 1985, n. 8 concernente: «Norme in materia di esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale da parte di imprese artigiane», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 4 del 4 aprile 1985.

La legge regionale 18 agosto 1986, n. 53 concernente: «Interpretazione autentica della legge regionale 28 marzo 1985, n. 8 recante norme in materia di esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale da parte di imprese artigiane», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 13 del 17 ottobre 1986.